

## LA CONSULENZA CONCILIATIVA E L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Il decreto legislativo 30/05 ha introdotto un nuovo utilizzo dell'accertamento tecnico preventivo, molto efficace e che dovrebbe, nel lungo periodo, velocizzare i tempi della giustizia e soddisfare più rapidamente le parti.

L'art. 896 bis cpc disciplina infatti la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. **Ai sensi di detto articolo la consulenza tecnica in via preventiva può essere richiesta ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito.**

Ciò significa che la consulenza può essere richiesta anche quando non sussistano i requisiti di urgenza e cautela che fino ad oggi hanno accompagnato questo strumento.

**La consulenza funziona così:** viene presentata un'istanza al Giudice che, nel rispetto del contraddittorio, nomina un consulente il quale, prima di procedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione. Se la conciliazione riesce, ad essa viene dal Giudice attribuita efficacia di titolo esecutivo, pari per intenderci ad una sentenza o ad un decreto ingiuntivo. Viceversa, se la conciliazione non riesce, la parte potrà introdurre il giudizio ordinario e chiedere che la relazione così formata venga acquisita agli atti, preconstituendo in tal modo un'utile prova scritta nel processo.

Gli impieghi della consulenza tecnica preventiva ai fini della lite possono essere dunque i più svariati. **Potrebbe essere molto utilizzata nelle contestazioni o inadempimenti delle forniture, nei rapporti dei contratti di appalto, - pensiamo ad esempio alla molteplicità di cause per vizi e difetti che intervengono in campo dell'edilizia - nel campo bancario e in molti altri settori.**

Proprio nel campo bancario si segnala un caso tratto da un articolo de "il sole 24 ore" del 6 gennaio scorso nel quale si fa riferimento all'utilizzo dello strumento processuale segnalato nel seguente caso: La richiesta di Tizio alla banca per l'esecuzione di un acquisto azionario è stata tardivamente eseguita. L'investitore lamenta danni anche in relazione alla fluttuazione del valore dei titoli ma teme nell'avviare una causa legale di perdere tempo e denaro ulteriore. Ricorre quindi all'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, mediante il quale il promotore finanziario, nominato come consulente tecnico, svolge con esattezza il calcolo della perdita subita da Tizio e cerca di trovare un accordo con la banca.

Quanti esempi di tal genere si possono trovare?

E non è forse meglio avere subito un parere di un esperto che opera nel settore invece di affidare al legale, come accade nel contenzioso ordinario, la quantificazione dei danni?

L'intenzione del legislatore al momento dell'introduzione di tale norma era certamente quella di sfoltire il contenzioso, ma dobbiamo leggere in tale strumento i numerosi diversi vantaggi che si possono trarre.

Come sapete credo nella conciliazione e ritengo che le cause vadano promosse solo una volta falliti tutti i tentativi di comporre bonariamente la vicenda.

Mi auguro nell'utilizzo sempre più costante di questo strumento sia da parte dei professionisti sia su richiesta dei clienti stessi.

Avv. Morena Lironi